

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini Mariatheresia Obkircher

numero:	33i
del:	2025-03-21
autore:	Andrea Tinti

Circolare

A tutte le imprese

Polizze per catastrofi naturali per imprese entro il 31.3.2025

Sintesi: Entro il 31 marzo 2025 (salvo proroghe), le imprese, con alcune eccezioni, sono “obbligate” a stipulare polizze catastrofali per coprire i rischi da eventi naturali come alluvioni, terremoti e frane. Le aziende che non si assicurano potrebbero essere escluse da incentivi e garanzie pubbliche, inclusi i fondi di garanzia per le PMI. Sono obbligate le imprese iscritte al registro delle imprese. Esistono alcune eccezioni. Le polizze devono coprire immobili, impianti e macchinari. Il premio assicurativo dipenderà dal rischio, dalla localizzazione dei beni e dalle misure preventive adottate.

In risposta a diverse richieste informiamo sulle seguenti disposizioni già note¹ ma entrate in vigore solo di recente.

Entro il 31 marzo 2025 (salvo proroghe) **le imprese**, salvo qualche eccezione, hanno “l’obbligo” di stipula delle polizze assicurative a copertura danni per calamità naturali ed eventi catastrofali². Le imprese che non ottempereranno all’obbligo di assicurazione potrebbero essere **escluse dalla possibilità di accedere ad incentivi, contributi e garanzie pubbliche** (anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali), comprese le garanzie del fondo di garanzia delle PMI che è fondamentale per facilitare l’accesso al credito per le aziende di minori dimensioni³.

A tale fine è stato recentemente pubblicato il Decreto⁴ che riporta il regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

1 Soggetti obbligati

Sono tenute al suddetto adempimento tutte le **imprese**⁵ con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia **tenute ad iscriversi al registro delle imprese**⁶.

Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione le **società**⁷ anche se non esercitano un'attività commerciale, gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.

1 Vedasi nostra circolare n. 24/2024, punto 24

2 articolo 1, commi 101-105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3 articolo 1, c. 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4 il decreto 30 gennaio 2025, n. 18 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025,

5 Articolo 2195 Codice civile

6 ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile,

7 costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del Codice e le società cooperative,

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

Sono esclusi:

- le imprese agricole⁸ cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

2 Beni da assicurare

La stipula delle polizze assicurative si applica specificamente ai **beni patrimoniali classificati come immobili, impianti e macchinari**⁹ a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività aziendale¹⁰. Ciò significa che le aziende dovranno stipulare polizze per proteggere i beni immobili ovvero terreni e fabbricati, i macchinari e le attrezzature industriali e commerciali dagli eventi catastrofici.

Pur non essendovi indicazioni specifiche, seguendo una linea interpretativa che appare la più aderente al dato testuale, per i beni (es. immobili) presi **in locazione** da un privato (proprietario), anche il locatario/conducente del bene (es. immobile) in regime di impresa risulterebbe tenuto a stipulare l'assicurazione in questione. In tal caso lo schema di assicurazione potrebbe essere quello delineato dall'art. 1891 del Codice civile: l'assicurazione per conto altrui. Comunque servirebbe un chiarimento ufficiale in merito.

3 Quali sono gli eventi climatici catastrofici

Rientrano in tale definizione le seguenti calamità naturali:

- a) alluvione, inondazione ed esondazione
- b) sisma
- c) frana.

4 Come si calcola il premio assicurativo

Il premio assicurativo verrà calcolato in misura proporzionale al rischio ed in particolare in base a:

- localizzazione e vulnerabilità dei beni;
- dati storici e modelli predittivi che valutano probabilità di eventi e vulnerabilità;
- misure preventive adottate dall'impresa.


Gli importi saranno aggiornati periodicamente per allinearsi ai rischi e alle condizioni economiche correnti.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁸ ex all'art. 2135 c.c.

⁹ come indicato nell'articolo 2424 del Codice Civile (voce B-II, numeri 1), 2) e 3)).

¹⁰ Vedasi anche articolo 1-bis, comma 2, del D.L. n. 155/2024: "L'oggetto della copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.